

## **MASSIME**

*A cura di Laura Trovellesi Cesana e Maria Annunziata Zegarelli*

### **Rispetto della verità sostanziale dei fatti - Obbligo di rettifica - Continenza del linguaggio**

Il giornalista, nell'esercizio della professione, è sempre tenuto al rispetto della verità sostanziale dei fatti ed è tenuto all'obbligo della rettifica nel caso in cui sia stata pubblicata una circostanza non corrispondente al vero, pena la sanzione per la mancata osservanza di quanto previsto dall'articolo 2 della Legge n. 69/63. È altresì sanzionabile, ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge, il giornalista che si rende colpevole di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale o di fatti che compromettono la propria reputazione, violando il principio secondo cui la libertà di critica che non deve travalicare il limite di «continenza del linguaggio» (art. 2, legge 69/1963). Con queste premesse il Cdn ha confermato la sanzione inflitta ad un giornalista che si è reso colpevole di due condotte deontologicamente scorrette. Con la prima si è rifiutato di pubblicare la rettifica chiesta dal presidente di un'associazione culturale, adducendo come motivazione della mancata precisazione, il fatto che in quanto direttore di testata, non si faceva suggerire da alcuno che cosa rettificare e cosa no. La seconda consiste in un articolo nel quale il direttore usa termini risultati offensivi, nel descrivere fisicamente la moglie di un politico locale, superando così i limiti della continenza del linguaggio.

*C.D.N. 10 aprile 2018, n. 9 - Presidente Giovanni Battista Faustini - Relatrice Maria A. Zegarelli. Respinto ricorso presentato da Francesco Martini avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine della Toscana (sanzione: avvertimento).*

### **Rispetto del prestigio e del decoro dell'ordine professionale di appartenenza**

È sanzionabile il giornalista che nell'esercizio delle proprie funzioni con articoli, scritti o atti, non rispetti l'articolo 2, lett. F), del Testo Unico dei Doveri del Giornalista laddove si esorta a rispettare il prestigio e il decoro dell'Ordine di appartenenza.

Nel caso specifico una giornalista ha usato il nome del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in modo improprio, per perorare una richiesta di patrocinio regionale a favore di una istituenda scuola di giornalismo che - a suo dire - sarebbe stata riconosciuta dall'Ordine come "sostitutiva del praticantato". La giornalista professionista ha dunque cercato artatamente di accreditare agli occhi di possibili sostenitori istituzionali, un master privo dei requisiti per essere riconosciuto quale scuola di giornalismo e il CDN ha ritenuto che con la sua condotta sia venuta meno al dovere deontologico citato. Non è infatti, ammissibile che chi abbia sostenuto l'esame di abilitazione alla professione - che annovera tra gli argomenti di studio anche quello afferente all'ordinamento giuridico della professione di giornalista (art. 44, lett. d) D.P.R. 115/1965) - non conosca i requisiti per il praticantato giornalistico e giustifichi la sua condotta con l'ignoranza delle norme. È altresì sanzionabile chi con il proprio comportamento, anche omissivo, contribuisca direttamente o indirettamente, a ledere il prestigio e il decoro dell'Ordine di appartenenza. Se un giornalista viene a conoscenza di fatti nei quali è stato coinvolto e che possono compromettere la propria rispettabilità e quella dell'Ordine professionale a cui appartiene, è tenuto a mettere in atto tutte le precauzioni affinché il tentativo di discredito venga fermato e la verità dei fatti stabilita quanto prima, anche rispetto al ruolo avuto nella vicenda oggetto di contestazione.

*C.D.N. 10 aprile 2018, n. 10 - Presidente Giovanni Battista Faustini - Relatrice Maria A. Zegarelli*

*Accolto parzialmente il ricorso di Francesca Devincenzi avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dell'Emilia Romagna (sanzione della radiazione ridotta a 12 mesi di sospensione).*

### **Il direttore di un quotidiano online è tenuto al rispetto delle norme deontologiche**

Non può riferirsi all'ambito disciplinare l'inammissibilità dell'equiparazione delle pubblicazioni online alla stampa: il direttore di un quotidiano telematico è ugualmente tenuto al rispetto delle norme deontologiche. Da una parte, il giornale online "sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea" (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 31022/2015); dall'altra il giornalista, al di là del mezzo attraverso il quale esercita la sua professione, è sempre tenuto al rispetto delle norme deontologiche.

Nel caso in esame, la pubblicazione di una notizia falsa, in mancanza di adeguate verifiche, rappresenta una violazione (ex art.1 Testo unico sui doveri del giornalista) che non può non trovare una sua riconducibilità al di fuori delle figure giornalistiche, ancorché impegnate nella realizzazione di un quotidiano telematico (vedi l'editore). In particolare, l'articolo contenente la notizia falsa, peraltro non firmato, pubblicato nel giorno di assenza del direttore, non può esimere lo stesso dal dovere del controllo (Cfr. CDN n. 20/2016 e n. 56/2016) se non ha provveduto formalmente a delegare le sue mansioni a un giornalista individuato all'interno della redazione in base alla catena gerarchica.

*C.D.N. 11 aprile 2018 n. 11 - Pres. Faustini – Rel. Verlicchi.*

*Respinto il ricorso di Claudio Taverna avverso delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale del Trentino Alto Adige (CENSURA).*